



PCRI - Provvedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese delle Società di persone ai sensi del DPR 247/2004 e dell'art. 40, comma 1 del DL 76/2020

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI

- l'art. 40 del decreto legge n. 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, ai commi 1 e seguenti, il quale prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal [decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247](#) è disposto con determinazione del Conservatore, determinando dunque un trasferimento di competenza dal Giudice del registro al Conservatore del Registro delle Imprese;
- il [provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 428 del 13.10.2021](#), già trasmesso al Tribunale di Padova, Giudice del Registro, con nota prot. n. 61247 del 18.10.2021 e condiviso dal Giudice del Registro con nulla osta del 25.11.2021, che ha definito le modalità di comunicazione dei procedimenti d'ufficio di cancellazione previsti dal DPR n. 247/2004, e in particolare ha previsto la pubblicazione dell'avviso di avvio e/o dei provvedimenti conseguenti all'Albo on line della Camera di Commercio di Padova nella sezione dedicata di cui all'art. 32, comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 per almeno trenta giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento (in questo caso **il termine è di quarantacinque giorni** ai sensi dell'art. 3 del DPR 247/2004);
- il comma 3 dell'art. 3 del DPR 247/2004, il quale prevede che, in caso di mancata presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di avvio del procedimento di cancellazione senza che agli amministratori delle imprese abbiano fornito riscontro, il Conservatore provvede con propria determinazione alla cancellazione delle imprese dal Registro delle Imprese, previa verifica dell'eventuale cancellazione della partita Iva;

RICHIAMATA

- la propria determinazione n. 135 del 03.11.2023 con cui è stata accertata la presenza di almeno una delle circostanze previste dall'art. 3 c. 1 del DPR 247/2004 delle **n. 181** società di persone non più operative, riportate nell'allegato sub. 1 alla citata determinazione 135/2023;

CONSIDERATO CHE

- sussiste la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati nel Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;



- l'iscrizione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stata comunicata:
 - a. tramite pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio di Padova per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi (**dal 6 novembre 2023 al 20 dicembre 2023**) del Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 135 del 03.11.2023;
 - b. notifica dell'avvio del provvedimento nei confronti delle imprese in possesso di un proprio domicilio digitale, valido ed attivo, utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese (Prot. 0065471/U del 07/11/2023);

ACCERTATO CHE

- in fase di iscrizione nel Registro delle Imprese del provvedimento del Conservatore n. 135 del 03.11.2023 di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 3 del DPR 247/2004 è emerso che **n. 1** posizione risultava già cancellata su istanza di parte, per **n. 6** posizioni non è stato possibile procedere all'iscrizione dell'avvio del procedimento di cancellazione per la presenza di protocolli non d'ufficio, aperti od evasi, recenti e per le **rimanenti n. 174** posizioni è stata regolarmente effettuata l'iscrizione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;
- entro il termine di 45 giorni assegnato:
 - a. n. 3 società hanno provveduto alla cancellazione dal Registro delle Imprese con istanza di parte;
 - b. n. 5 società hanno fornito adeguate osservazioni giustificative adeguatamente motivate per l'interruzione del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese;
 - c. per le **rimanenti 166 posizioni, di cui all'allegato sub.1**, non sono pervenute osservazioni giustificative adeguatamente motivate per l'interruzione del procedimento di cancellazione d'ufficio di cui all'allegato sub.1;
- per tutte le società è stata verificata l'*eventuale* cessazione della partita IVA come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 40 della norma richiamata, con la finalità di individuare le imprese con partita IVA ancora aperta e comunicare all'Agenzia delle Entrate;
- in relazione alle altre *eventuali* verifiche relative alla mancanza di beni iscritti in pubblici registri che il medesimo comma 5 richiede prima di procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese, si è ritenuto di procedere alle verifiche relative ai beni immobili (terreni e fabbricati) tramite visura catastale;
- l'art. 3 c. 5 del DPR 247/2004 affida all'ufficio del registro delle imprese la valutazione dell'effettiva possibilità di riscossione in relazione all'importo del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della



legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione;

- per le società di persone riportate nell'allegato sub. 1 al presente provvedimento, non sono pervenute entro il termine di 45 giorni dall'iscrizione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi del DPR 247/2004, formali e motivate istanze di prosecuzione dell'attività;

RITENUTO CHE

- sia opportuno rinunciare ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DPR 247/2004:
 - a. alla richiesta di pagamento dei diritti di segreteria per quanto attiene ai procedimenti di cancellazione;
 - b. alla riscossione, tramite i ruoli non ancora emessi, dei diritti annuali ancora dovuti dalle ditte individuali oggetto del presente provvedimento e fatti salvi i diritti alla riscossione dei ruoli già emessi;
 - c. all'avvio dell'attività sanzionatoria per omessa denuncia della cancellazione dal Registro delle Imprese a seguito del procedimento di cancellazione d'ufficio;

stante le ragioni di antieconomicità complessiva per la Pubblica Amministrazione e per la Camera di Commercio di Padova in particolare già empiricamente dimostrate con determinazione del dirigente dell'Area del Registro Imprese n. 11 del 02.05.2017;

DETERMINA

- di comunicare entro otto giorni dalla data di adozione, il presente provvedimento alle **n. 166 società di persone** indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento tramite PEC al domicilio digitale per le imprese per le quali risulti un indirizzo valido ed attivo iscritto al Registro delle Imprese, mentre, per le restanti imprese tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, per 8 (otto) giorni consecutivi;
- di provvedere, per le società di persone per le quali non siano pervenute opposizioni e decorsi 15 (quindici) giorni dall'avvenuta comunicazione, ovvero dallo scadere degli otto giorni di cui al punto che precede, alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 40, commi 1 e ss. del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
- che la predetta cancellazione non sia eseguita nei confronti di quelle società di persone che medio tempore abbiano provveduto all'iscrizione della cancellazione con autonoma procedura su istanza di parte o per le quali risultano precedenti protocolli non d'ufficio, aperti od evasi, recenti
- di rinunciare, stante le ragioni di antieconomicità complessiva per la Pubblica Amministrazione e per la Camera di Commercio di Padova in particolare già empiricamente dimostrate con determinazione del dirigente dell'Area del Registro Imprese n. 11 del 02.05.2017:



- a. alla richiesta di pagamento dei diritti di segreteria per quanto attiene ai procedimenti di cancellazione;
 - b. alla riscossione, tramite i ruoli non ancora emessi, dei diritti annuali ancora dovuti dalle società oggetto del presente provvedimento e fatti salvi i diritti alla riscossione dei ruoli già emessi;
 - c. all'avvio dell'attività sanzionatoria per omessa denuncia della cancellazione dal Registro delle Imprese a seguito del procedimento di cancellazione d'ufficio;
- di trasmettere, in considerazione dei risvolti economico-patrimoniali, la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti;

In qualità di Dirigente del Registro Imprese e quindi titolare della funzione di gestione dell'Albo delle Imprese Artigiani delegato dalla Regione ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34

DETERMINA, altresì

- di procedere alla cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane **per n. 38 società di persone** evidenziate nell'elenco riportato in allegato alla presente determinazione, con data effetto pari a quella della cancellazione dal Registro delle Imprese.

Il Conservatore
e dirigente Registro Imprese
Andrea Malagugini
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo istituzionale, nonché tramite posta elettronica certificata alle società che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)